



Roma, 26 maggio 2008

Circolare n. 96/2008

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuovi adempimenti INAIL – Circolare Min. Lavoro n. 6587 del 21.5.2008.

Come è noto, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgvo 81/2008) ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare all'INAIL gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, comma 1 lett. r).

Il Ministero del Lavoro ha precisato che tale obbligo, avente fini statistici, sarà operativo solo dopo l'emanazione dello specifico decreto sul *Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro* (SINP) previsto dallo stesso T.U. Fino a quel momento le aziende, fermo restando l'obbligo di annotare nel *registro infortuni* qualsiasi infortunio, continueranno a comunicare all'INAIL unicamente gli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [93/2008](#)

Allegato uno

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzioni Generali per l'attività ispettiva
e della tutela delle condizioni di lavoro

Circolare n. 6587 del 21.5.2008

indirizzi omissi

Oggetto: articolo 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative.

In relazione alla recente entrata in vigore del D. Lgs. di cui all'oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r, del citato provvedimento, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008, le cui

regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, primo alinea, D. Lgs. n. 81/2008) e puntualizzano – nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione – che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.

In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informazioni relative agli infortuni che implicino una assenza dal lavoro superiore al giorno, non a caso espressamente qualificata dalla norma come adempimento "a fini statistici ed informativi", sia obbligo destinato ad operare unicamente una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni medesime vale a dire fino alla adozione dei provvedimenti appena citati. Tale conclusione si impone, altresì, anche in relazione alla circostanza che trattasi di un obbligo del tutto nuovo rispetto al previgente quadro giuridico, assistito da sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 3.000 euro, ex art. 55, comma 4, lettera l, del D. Lgs. n. 81/2008).

Nulla è immutato rispetto agli obblighi previsti dall'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 (il quale prevede, in particolare, che l'infortunio va denunciato entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'evento o, nel caso che l'infortunio si verifichi durante la navigazione, il giorno del primo approdo dopo l'infortunio) e all'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni.

Il Direttore Generale
per l'attività ispettiva

(Dott. Paolo Pennesi)



Il Direttore Generale
della tutela delle condizioni di lavoro

(Dott. Vgo Menziani)

